REGOLAMENTO (CEE) N. 2244/87 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca [1], modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86 [2] istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca che si trovano nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

considerando che la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico, istituita dalla convenzione del mar Baltico, ha notificato alle parti contraenti, con lettera in data 8 dicembre 1986, talune raccomandazioni adottate nella dodicesima sessione della Commissione e intese a modificare queste misure tecniche;

considerando che la convenzione suddetta dispone che la Comunità deve mettere in atto queste raccomandazioni nelle acque del mar Baltico e dei Belt, fatte salve le obiezioni formulate secondo la procedura prevista all'articolo XI della convenzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1866/86 è modificato nel modo seguente:

1) Nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 1, le indicazioni relative al salmone *(Salmo salar)* e alla trota di mare *(Salmo trutta)* sono sostituite dalle indicazioni seguenti:

« Specie	Zona geografica	Periodo vietato
Salmone *(Salmo salar)*	sottodivisione 22, a più di 4 miglia marine dalle linee di base	15 giugno — 31 agosto
	sottodivisioni 23-31, a più di 4 miglia marine dalle linee di base	15 giugno — 31 agosto
	sottodivisione 32, a più di 4 miglia marine dalla linee di base	1° luglio — 31 agosto
Trota di mare *(Salmo trutta)*	sottodivisione 22, a più di 4 miglia marine dalle linee di base	15 giugno — 31 agosto
	sottodivisioni 23-31, a più di 4 miglia marine dalle linee di base	15 giugno — 31 agosto
	sottodivisione 32, a più di 4 miglia marine dalle linee di base	1° luglio — 31 agosto ».

2) Nella nota dell'articolo 2, paragrafo 1 « 1986 » è sostituito da « 1987 »;

3) il testo dell'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. In deroga al paragrafo 3, i merluzzi bianchi sotto misura possono essere tenuti a bordo entro il limite del 5 % in peso delle catture di tutte le specie a bordo. »;

4) all'articolo 9 sono soppressi i termini seguenti: « nella zona geografica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, salvo a nord dei limiti indicati nell'allegato II »;

[1] GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1.

5) nell'allegato II sono soppressi i termini « del salmone e della trota di mare » e la parola « e » è aggiunta prima dei termini « delle passere di mare femmine » ;

6) nell'allegato III, l'indicazione relativa al salmone *(Salmo salar)* è così modificata :

« Specie	Zona geografica	Dimensione minima
Salmone *(Salmo salar)*	Sottodivisioni 22-32	60 cm »

7) nell'allegato IV l'indicazione relativa al salmone *(Salmo salar)* è così modificata :

« Specie	Zona geografica	Tipo di rete	Dimensione minima delle maglie Lunghezza della diagonale maggiore
Salmone *(Salmo salar)*	Sottodivisioni 22-32	Reti ad imbrocco e reti da posta derivanti	165 mm (fibre naturali) 157 mm (fibre sintetiche) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN